



*Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

|s|d|s|  
STUDIO DI SIMONE  
COMMERCIALISTI

*SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PER I MAGISTRATI  
TRIBUTARI DELLA REGIONE SICILIA  
«PROCESSO TELEMATICO»  
«RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO E VALUTAZIONE  
DEL GIUDICE TRIBUTARIO»*

**BILANCIO DI ESERCIZIO E  
NUOVI PRINCIPI CONTABILI**  
*DOTT. FABRIZIO LOIACONO*

*PALERMO*

*30 NOVEMBRE-1 DICEMBRE 2018*



# INDICE

## Parte Prima – Aspetti civilistici e contabili

Premessa	3
Soggetti interessati	6
Sistema delle fonti	7
Novità in tema di struttura del bilancio	9
Novità in tema di postulati di bilancio	11
Novità in tema di criteri di valutazione	17
Decorrenza e regime transitorio	21

## Parte Seconda – Aspetti fiscali

Premessa	22
Principio di derivazione rafforzata	24
Coordinamento al principio di derivazione rafforzata	27
Decreti di coordinamento applicabili alle imprese <i>OIC adopter</i>	28
Interventi specifici sul TUIR	35
IRAP	47
Decorrenza e regime transitorio	48

# Premessa – aspetti civilistici e contabili



**Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci d'esercizio e consolidati**



**Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139**



## **REVISIONE DELL'ORDINAMENTO CONTABILE**

per i soggetti che redigono il bilancio secondo le regole del codice civile

Le nuove regole sono di obbligatoria applicazione  
a partire dagli esercizi che iniziano il **1° gennaio 2016**



Per migliorare la **comparabilità dei bilanci** redatti dalle società italiane e la loro capacità di rappresentare in modo efficace i fatti gestionali oggetto di rilevazione contabile

**Avvicinamento** delle regole di predisposizione dei bilanci delle imprese ITA GAAP ai **principi IAS/IFRS**

Per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle PMI

Regole contabili differenziate in funzione del **profilo dimensionale** delle imprese  
➔ **criticità**

## Premessa – aspetti civilistici e contabili

Nell'ottica di avvicinamento delle regole di predisposizione dei bilanci delle imprese ITA GAAP ai principi IAS/IFRS si collocano gli interventi relativi a:

- ➔ ai nuovi criteri di rappresentazione delle operazioni di acquisto azioni proprie
- ➔ ai crediti, debiti e titoli di debito da valutare al costo ammortizzato
- ➔ all'obbligo di iscrivere e valutare i derivati
- ➔ al regime delle spese di ricerca e pubblicità
- ➔ all'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico
- ➔ ai nuovi criteri di ammortamento dell'avviamento e delle spese di sviluppo
- ➔ all'introduzione dell'obbligo di predisposizione del rendiconto finanziario
- ➔ all'eliminazione dei conti d'ordine e alle integrazioni e modifiche del contenuto informativo della nota integrativa e della relazione sulla gestione

## Premessa – aspetti civilistici e contabili

Per quanto attiene alla finalità di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle PMI, il Legislatore è intervenuto con l'introduzione della categoria delle micro-imprese disciplinate dall'art. 2435-ter c.c. A seguito di questa novità, l'universo delle società risulta ora diviso in tre categorie:

### MICRO-IMPRESE

Art. 2435-ter c.c.

### IMPRESE PICCOLE

che superano le soglie dimensionali dell'art. 2435-ter ma che si collocano al di sotto di quelle contemplate dall'art. 2435-bis c.c.

### IMPRESE MEDIE E GRANDI

che superano i limiti di cui all'art. 2435-bis del c.c.

### BILANCIO SUPER SEMPLIFICATO

Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti:

- totale attivo: 175 mila €
- totale ricavi: 350 mila €
- dipendenti: 5 unità
- società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati

### BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti:

- totale attivo: 4,4 mln €
- totale ricavi: 8,8 mln €
- dipendenti: 50 unità
- società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati

### BILANCIO IN FORMA ORDINARIA

Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi superano due dei seguenti limiti:

- totale attivo: 4,4 mln €
- totale ricavi: 8,8 mln €
- dipendenti: 50 unità

Vi è comunque la facoltà di redigere una tipologia di bilancio di "rango" superiore rispetto a quella in cui si ricade fermo restando quanto previsto per le micro-imprese dall'ultimo comma dell'art. 2435-ter c.c. secondo cui *«le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma»*.

# Soggetti interessati

Tutti i soggetti che sono tenuti a redigere il proprio bilancio in base alle regole del codice civile

S.p.A.  
S.r.l.  
S.a.p.A.

Società di capitali

Società di persone  
se interamente  
partecipate da  
società di capitali

S.n.c.  
S.a.s.

## Questione

Le società di persone, così come gli imprenditori individuali, hanno o meno l'obbligo di redigere il bilancio con modalità e criteri analoghi a quelli delle società di capitali?

Rinvio dell'art. **2217 c.c.**

# Sistema delle fonti

## Ordinamento Contabile nazionale



Art. 12, lettera e)  
del  
D.Lgs.139/2015

I principi contabili nazionali emanati dall'OIC costituiscono *“la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili”* [Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 139/2015]



I principi OIC che sono stati rivisti nel corso del 2016 sono i seguenti:

**OIC 9** Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali  
**OIC 10** Rendiconto finanziario  
**OIC 12** Composizione e schemi del bilancio di esercizio  
**OIC 13** Rimanenze  
**OIC 14** Disponibilità liquide  
**OIC 15** Crediti  
**OIC 16** Immobilizzazioni materiali  
**OIC 17** Bilancio consolidato e metodo patrimonio netto  
**OIC 18** Ratei e risconti  
**OIC 19** Debiti  
**OIC 20** Titoli di debito

**OIC 21** Partecipazioni  
**OIC 23** Lavori in corso su ordinazione  
**OIC 24** Immobilizzazioni immateriali  
**OIC 25** Imposte sul reddito  
**OIC 26** Operazioni attività e passività in valuta estera  
**OIC 28** Patrimonio netto  
**OIC 29** Cambiamenti di principi, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio  
**OIC 31** Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto  
**OIC 32** Strumenti finanziari derivati

Sono stati abrogati l'OIC 3 Informazioni sugli strumenti finanziari e l'OIC 22 Conti d'ordine e nel mese di marzo 2018 è stato emanato il nuovo **OIC 11** Finalità e postulati del bilancio di esercizio.


# Sistema delle fonti





# Novità in tema di struttura del bilancio

## REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO



### Bilancio d'esercizio

#### SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE


- Eliminazione dei conti d'ordine ed indicazione nella NI degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo SP
  - Adattamenti necessari in tema di derivati, di costo ammortizzato dei crediti e dei debiti e di oneri pluriennali
  - Voci *ad hoc* nell'attivo e nel passivo per l'iscrizione in bilancio dei derivati
  - Voce specifica nel PN per gli esiti della valutazione al *fair value* dei derivati di copertura di flussi finanziari futuri
  - Eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità dalla voce B.I.2
- Eliminazione dell'obbligo di separata evidenza dell'aggio e del disaggio di emissione nelle voci D dell'attivo ed E del passivo, relative – rispettivamente – ai ratei e risconti attivi e ai ratei e risconti passivi, a seguito dell'introduzione del costo ammortizzato per la rappresentazione dei prestiti obbligazionari
  - Relativamente alle voci partecipazioni, crediti e debiti, sono state introdotte nuove voci relative ai rapporti con imprese sottoposte al controllo della controllante
  - Eliminazione della voce relativa alle azioni proprie dall'attivo di SP e introduzione di una nuova voce a diminuzione del PN in un'apposita riserva negativa.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario (art. 2435-bis c.c.). La stessa esenzione vale, ovviamente, anche per le micro-imprese individuate dall'art. 2435-ter c.c.

# Novità in tema di struttura del bilancio

## SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

- Eliminazione della classe E relativa ai componenti straordinari
- Specifiche voci relative ai proventi da crediti o partecipazioni derivanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- Specifiche voci che accolgono le variazioni di *fair value* dei derivati



# Novità in tema di postulati di bilancio

## PRINCIPIO DI RILEVANZA (art. 2423 comma 4 c.c.)

*«Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa qualora la loro inosservanza abbia effetti irrilevanti al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione»*

Fatta salva la necessità di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione complessiva della società sotto i profili patrimoniale-finanziario ed economico, **il redattore del bilancio ha la facoltà di adottare politiche contabili che si discostano da quelle previste dalla legge e dai principi contabili, quando le differenze che ne derivano non siano significative.**

OIC 11

### INFORMAZIONE RILEVANTE

Devono essere privilegiati gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari, vale a dire coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori (**elementi quantitativi**)

Occorre avere riguardo alle caratteristiche peculiari dell'operazione o dell'evento la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei suddetti destinatari (**elementi qualitativi**)

# Novità in tema di postulati di bilancio

## PRINCIPIO DI RILEVANZA (art. 2423 comma 4 c.c.)

Alcune fattispecie con le quali l'OIC ha provveduto a declinare praticamente il principio della rilevanza.

In nota integrativa indicare le politiche di bilancio adottate quando la Società decide di **NON**



Utilizzare il criterio del costo ammortizzato per i debiti scadenti entro i 12 mesi

Attualizzare un debito con tasso di interesse contrattuale non significativamente diverso da quello di mercato

In nota integrativa indicare le politiche di bilancio adottate quando la Società decide di **NON**




Utilizzare il criterio del costo ammortizzato per i titoli di debito immobilizzati con costi di transazione di scarso rilievo

Utilizzare il criterio del costo ammortizzato per i titoli non immobilizzati in portafogli per un periodo inferiore ai 12 mesi

# Novità in tema di postulati di bilancio

## PRINCIPIO DI RILEVANZA (art. 2423 comma 4 c.c.)

Alcune fattispecie con le quali l'OIC ha provveduto a declinare praticamente il principio della rilevanza, nel caso in cui i principi contabili prevedono delle alternative.



# Novità in tema di postulati di bilancio

## PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA (art. 2423-bis c.c.)

«Nella redazione del bilancio [...] la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»

Un principio con valenza estesa alla generalità delle imprese, ivi comprese le piccole e micro-imprese

OIC 11


La prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è **l'individuazione dei diritti, obblighi e condizioni contrattuali** e verificare se queste siano correttamente riflesse nelle attività e passività nonché nelle poste economiche rilevate nel bilancio.

Il principio, lungi dal disconoscere gli effetti giuridici dei contratti, comporta che la regola contabile impone di rappresentare tali effetti giuridici nel modo più efficace possibile, evidenziando gli effetti sostanziali che gli stessi producono in termini di diritti e obbligazioni.

# Novità in tema di postulati di bilancio

## PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA (art. 2423-bis c.c.)


Si riportano di seguito alcune fattispecie con le quali l'OIC ha provveduto a declinare praticamente il principio della sostanza economica nei diversi standard contabili.



# Novità in tema di postulati di bilancio

## PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA (art. 2423-bis c.c.)

Si riportano di seguito alcune fattispecie con le quali l'OIC ha provveduto a declinare praticamente il principio della sostanza economica nei diversi standard contabili.





# Novità in tema di criteri di valutazione

## SPESE DI R&S E DI PUBBLICITA' E AVVIAMENTO

Oneri  
pluriennali  
capitalizzabili

~~Spese di  
ricerca~~

~~Spese di  
pubblicità~~

Spese di  
sviluppo

- **Ammortamento Vita utile**  
Max 5 anni se non è possibile  
stimare la vita utile

- **Ammortamento Vita utile**  
Max 10 anni se non è possibile  
stimare la vita utile

~~- Ripristino delle svalutazioni  
apportate all'avviamento per  
perdite durevoli di valore~~

Avviamento


# Novità in tema di criteri di valutazione

## METODO DEL COSTO AMMORTIZZATO

**Società IAS ADOPTER**

**Società ITA GAAP**

che superano le soglie  
dimensionali ex  
art.2435-bis




In ossequio al citato principio della rilevanza è prevista la possibilità di: (i) non applicare il criterio del costo ammortizzato ai crediti e debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto si presume che gli effetti derivanti dall'applicazione del metodo siano irrilevanti; (ii) non applicare il criterio del costo ammortizzato ai titoli di debito se i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure quando gli stessi sono destinati a rimanere in portafoglio per un periodo di tempo inferiore ai 12 mesi

## Novità in tema di criteri di valutazione

### ATTUALIZZAZIONE

Se vi è una significativa differenza tra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali ed il tasso di mercato, per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito/debito occorre sostituire il primo con il secondo



**L'impresa A eroga un finanziamento a tasso di mercato e l'impresa B un finanziamento per lo stesso importo a titolo gratuito**

Le due operazioni hanno sostanza economica diversa.

B deve attualizzare i flussi futuri applicando il tasso di mercato ed iscriverà in bilancio il credito ad un valore minore rispetto a quello iscritto da A.

**Credito commerciale con scadenza superiore agli usi normali di mercato (scadenza superiore a 12 mesi)**

L'attualizzazione riduce il ricavo d'esercizio ed il differenziale tra il valore nominale ed attuale del corrispettivo è da ripartire *pro rata temporis* per la durata del rapporto, come se fra le parti fossero stati pattuiti due contratti: l'uno di scambio di beni o servizi e l'altro di finanziamento accordato al cliente dell'impresa.

Sotto il profilo tecnico, il valore iniziale del credito ai fini dell'applicazione del tasso di interesse effettivo va determinato procedendo dapprima all'attualizzazione (ove ve ne siano i presupposti) e poi alla somma algebrica dei costi di transazione (in base al metodo del costo ammortizzato).


In ossequio al citato principio della rilevanza è prevista la possibilità di non attualizzare i crediti e i debiti qualora lo scostamento tra il loro tasso di interesse e quello di mercato non sia significativo

# Novità in tema di criteri di valutazione

## STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Strumenti finanziari o altro contratti che soddisfano tre caratteristiche (cfr. il par. 11 dell'OIC 32): (i) il valore si incrementa o si riduce come conseguenza della variazione di una determinata variabile di mercato sottostante (tasso di interesse, prezzo di un *asset*, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso); (ii) comportano un investimento netto iniziale nullo o, comunque, inferiore rispetto a quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato; (iii) sono regolati a data futura.

Le Società ITA GAAP diverse dalle micro imprese hanno l'obbligo di iscrivere in bilancio gli strumenti finanziari derivati così come previsto per i soggetti IAS *adopter*



# Decorrenza e regime transitori

**DECORRENZA** dal primo esercizio che abbia avuto inizio il 1° gennaio 2016 o successivamente.

**CRITERIO RETROATTIVO**

Effetti delle nuove regole contabili



A PN

**PARZIALE DEROGA**

**AL CRITERIO RETROATTIVO**

Applicazione delle nuove regole solamente ai crediti, debiti, titoli di debito e avviamenti generatisi negli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016 in poi

regime derogatorio *all-in/all-out*

Nuovi  
principi  
contabili



Nuove  
disposizioni  
fiscali

**D.L. 30 dicembre 2016 n. 244**

(c.d. decreto mille proroghe conv. L. 27 febbraio 2017 n.19)

**D.M. 3 agosto 2017 del MEF**

**D.M. 10 gennaio 2018 del MEF**

Risultanze di  
bilancio



Presupposto iniziale nella determinazione del reddito di impresa ai fini IRES e del valore della produzione ai fini IRAP, con le variazioni specificamente previste dal Legislatore fiscale



**Necessità di chiarire quale valenza assegnare ai fini tributari alle novità in tema di predisposizione del bilancio di esercizio**

Secondo un'impostazione coerente con quella assunta per i soggetti IAS *adopter*, la scelta di fondo del Legislatore è stata quella di assicurare anche alle imprese OIC la possibilità di fruire di un regime di derivazione rafforzata dal proprio bilancio, sottoponendo questo regime agli stessi limiti previsti per le imprese che adottano i principi contabili internazionali.

La soluzione adottata nel D.L. n. 244 del 2016 si incentra sull'idea di configurare per le imprese di minori dimensioni (c.d. micro-imprese) un regime fiscale diverso rispetto a quello delle altre imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali.

## Premessa – Aspetti fiscali

Per effetto dell'assetto delineato dal d.l. n. 244 del 2016, il sistema di determinazione dell'imponibile IRES delle società si configura come un sistema tripartito:

<b>MICRO IMPRESE (art. 2435-ter c.c.)</b>	<b>SOGGETTI NON IAS ADOPTER DIVERSI DALLE MICRO IMPRESE (detti anche OIC ADOPTER)</b>	<b>SOGGETTI IAS ADOPTER</b>
Fiscalità basata sull'impostazione giuridico-formale del « <b>principio di derivazione semplice</b> »	Fiscalità basata sul « <b>PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA</b> »	Fiscalità basata sul « <b>PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA</b> » ed altre specificità

### **Riflessioni sulle MICRO IMPRESE**

La norma fiscale fa riferimento esplicito alle micro-imprese (nell'accezione dimensionale) non tenendo conto della facoltà loro riconosciuta di redigere il bilancio in forma abbreviata o in forma ordinaria ➔ **Criticità (es. holding capogruppo)**

Anche le micro imprese devono rappresentare i fatti gestionali in modo conforme alla loro sostanza economica, in tutte le fattispecie non espressamente escluse (quali quelle del costo ammortizzato e dei derivati) in cui il principio di prevalenza sulla forma è stato declinato dal codice civile e dai principi OIC.

Ai fini dell'IRES, poiché l'impostazione contabile non assume rilevanza ai fini impositivi, saranno tenute in relazione a queste fattispecie a dover determinare l'imponibile in una sorta di triplo binario, ricostruendo cioè i componenti reddituali fiscalmente rilevanti in via extracontabile.

Viceversa, per quanto attiene all'IRAP, poiché l'impostazione di bilancio continua ad assumere una piena rilevanza ai fini di tale tributo, determinano il valore della produzione tenendo conto della rappresentazione contabile conforme alla sostanza economica del fatto gestionale.

**E' smentita in un certo senso l'effettiva portata semplificatoria della loro esclusione dalla derivazione rafforzata.**

# Il principio di derivazione rafforzata

## ART. 83 TUIR

«1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta [...], le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi..»

PRINCIPIO DI  
DERIVAZIONE  
SEMPLICE

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

PRINCIPIO DI  
DERIVAZIONE  
RAFFORZATA

1 bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.»



# Principio di derivazione rafforzata (criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione)

Valgono ai fini fiscali, i criteri di **qualificazione, imputazione temporale e classificazione** già previsti per i soggetti IAS *adopter* ed oggi estesi anche ai soggetti OIC *adopter*

## Circolare 7/2011 dell'Agenzia delle Entrate

### QUALIFICAZIONE

- Individuare lo schema giuridico-formale cui ricondurre la specifica operazione in base alla rappresentazione in bilancio (acquisto con pagamento differito);
- Individuare se l'operazione genera dei flussi reddituali o patrimoniali (acquisto e vendita azioni proprie);
- Individuare se l'operazione non sia rappresentata nel bilancio IAS/OIC, ma possa considerarsi fiscalmente realizzata o meno sotto il profilo giuridico-formale (vendita con assunzione di garanzia significativa)

### CLASSIFICAZIONE

- Individuare la specifica tipologia di provento/onere o elemento dell'attivo/passivo di ciascuna operazione come qualificata nella rappresentazione IAS/OIC.

### IMPUTAZIONE TEMPORALE

- Individuare la maturazione economica che potrebbe essere diversa da quella giuridico-formale;
- Individuare il periodo di imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti concorrono a formare la base imponibile.

La rappresentazione delle operazioni aziendali secondo la loro natura giuridico-formale lascia il posto ad una rappresentazione che metta in luce gli effetti sostanziali collegati all'effettivo trasferimento dei correlati rischi e benefici

## Principio di derivazione rafforzata (ambito soggettivo)

**Non ricadono nell'ambito applicativo del principio i fenomeni valutativi dei componenti di reddito fiscalmente rilevanti**, non espressamente citati nella lettera dall'art. 83, ed alcune fattispecie per le quali il legislatore fiscale ha previsto regole differenziate ricorrendo a deroghe e/o integrazioni al principio di derivazione rafforzata.

**Sono escluse le micro imprese** anche laddove le stesse:

- (i) redigessero il bilancio in forma ordinaria o abbreviata (applicando, quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.);
- (ii) oppure decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato, pur redigendo il bilancio applicando le semplificazioni per esse previste  
➡ *criticità (es. holding capogruppo etc.)*

L'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2018 ha espressamente precisato che il principio di derivazione rafforzata **“non si applica alla determinazione della base imponibile IRPEF delle società di persone. Al contrario, si ritiene che lo stesso principio trovi applicazione per la base imponibile IRES dei soggetti non residenti muniti di stabile organizzazione in Italia”**.

# Coordinamento al principio di derivazione rafforzata


## SISTEMA DI ENDORSEMENT A REGIME

Regole contabili OIC



**Immediate ricadute** sul reddito di impresa e sul valore della produzione

Entro 150 giorni dall'adozione di un nuovo principio contabile, il MEF deve emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP



150 giorni



# Decreti di coordinamento applicabili alle imprese *OIC adopter*

## DECRETI DI COORDINAMENTO APPLICABILI

D. M. 3 agosto 2017 del MEF

modifica ed integra

D.M. 1 aprile  
2009, n. 48  
(primo decreto  
IAS)

D.M. 8 giugno  
2011 (secondo  
decreto IAS)

D. M. 10 gennaio 2018 del MEF

Introduce una disciplina specifica in merito alla rilevanza fiscale dello scorporo degli strumenti finanziari derivati in presenza di titoli ibridi sia per le imprese *OIC adopter* che per le imprese *IAS adopter*

# Decreti di coordinamento applicabili alle imprese *OIC adopter*

## RILEVANZA FISCALE DELLA PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA

«Devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del testo unico, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio» (Art. 2 c. 1 del D.M. 48/2009 - I decreto IAS)

~~Requisiti di certezza e obiettiva  
determinabilità  
art. 109 c. 1 TUIR~~

~~Momento di imputazione dei  
componenti reddituali  
art. 109 c. 2 TUIR~~

**Il Legislatore fiscale sancisce il superamento dei requisiti giuridico formali nella DEFINIZIONE DELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA rimandando esplicitamente alle regole stabilite dai principi contabili**

## Decreti di coordinamento applicabili alle imprese *OIC adopter*

Si ricorda che la declinazione del postulato della competenza è contenuta nell'OIC 11 (bilancio di esercizio - finalità e postulati), nell'OIC 15 (crediti) e nell'OIC 19 (debiti)

### OIC 11 bilancio par. 31

*«I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: 1) il processo produttivo dei beni è stato completato; 2) si è verificato il **passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà** assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il **trasferimento dei rischi e benefici**»*

### OIC 15 crediti par. 29

*«Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente», tale trasferimento si verifica: (i) alla data di spedizione o di consegna per i beni mobili; (ii) alla data della stipulazione del contratto di compravendita per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (ad esempio, beni immobili); (iii) al momento della consegna nel caso di vendita a rate con riserva di proprietà, ai sensi dell'art. 1523 c.c.*


Relativamente alle prestazioni di servizi, lo scambio si considera avvenuto, quando il servizio è reso/ricevuto, cioè quando la prestazione è stata effettuata.

### OIC 19 debiti par. 38

Il principio riprende i medesimi concetti espressi sul trasferimento dei rischi e benefici (passaggio sostanziale) già enunciati con riferimento ai ricavi dall'OIC 15, par. 29. I costi da acquisti di servizi *«sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è stato ricevuto, cioè la prestazione è stata effettuata».*

L'imputazione temporale della **plusvalenza nelle operazioni di sale e lease back** (Risoluzione AdE n. 77/2017) prevista in ambito civilistico assume rilevanza fiscale in deroga all'art. 86 TUIR c.4. Pertanto *«la plusvalenza realizzata dalla società concorrerà alla formazione del reddito: 1) ripartita in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria; 2) a partire del momento in cui inizia a decorrere il contratto di locazione finanziaria».*

# Decreti di coordinamento applicabili alle imprese *OIC adopter*



# Decreti di coordinamento applicabili alle imprese *OIC adopter*

**Disposizioni che conservano una valenza anche nel contesto OIC**

## **Principio di non necessaria simmetria tra controparti della medesima operazione**

In presenza di operazioni che coinvolgano imprese *OIC adopter* e micro imprese nonché tra le stesse imprese OIC ciascuna segue i criteri di determinazione dell'imponibile applicabili in funzione della propria impostazione di bilancio in modo indipendente dall'altra.

Tra *OIC adopter* e micro impresa Esempio: vendita di un bene non contabilizzata né dall'impresa *OIC adopter* né dalla micro impresa perché i rischi e benefici non si considerano trasferiti ma ai fini fiscali considerata dalla micro impresa perché è intervenuta la consegna del bene

Tra imprese *OIC adopter* Esempio: ipotesi di una vendita con dilazione soggetta ad attualizzazione sulla base di tassi diversi tra le controparti imprese OIC della stessa operazione

**Disposizioni che non sono applicabili nei confronti dei soggetti OIC**

Non assumono rilievo per le imprese OIC le disposizioni in tema di rilevanza degli accantonamenti al fondo TFR stanziati su base attuariale, quelle in tema di immobili rappresentati ai sensi degli IAS 2, IAS 16, IAS 40 e IFRS 5, quelle relative alle *stock options/stock grant* iscritte in bilancio ai sensi dell'IFRS, quelle relative ai particolari criteri di rappresentazione delle opere costruite e gestite nell'ambito di rapporti concessori ai sensi dell'IFRS 12 e, ancora, quelle relative agli *asset* immateriali a vita utile indefinita.

**Disposizioni che opererebbero solo in parte e con qualche adattamento nei confronti dei soggetti OIC**

- Rilevanza anche alle imputazioni effettuate a patrimonio o ad OCI (*Other Comprehensive Income*) quando non vi siano successivi ristorni a conto economico.

- In modo analogo a quanto avviene per i soggetti IAS, la valenza fiscale del dato di bilancio non è assoluta ma trova un limite nella necessità di dover osservare quelle disposizioni del TUIR che derogano alle risultanze di bilancio per motivi di cautela fiscale (es. costi a deducibilità ridotta, costi deducibili "per cassa", componenti negativi con deducibilità ridotta nell'esercizio e rilevanza fiscale futura accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati deducibili ai fini IRES, componenti positivi parzialmente non imponibili o, infine componenti positivi che presentino la possibilità di essere tassati in più esercizi)



## Decreti di coordinamento applicabili alle imprese *OIC adopter*

### RAPPORTO TRA IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA ED IL PRINCIPIO DI RILEVANZA

è consentita l'adozione di criteri espositivi semplificati in luogo di quelli richiesti ordinariamente quando la deroga non ha effetti significativi sull'informativa di bilancio; si realizza così un bilanciamento delle esigenze informative dei destinatari del bilancio con l'onere che il redattore del bilancio deve sostenere per soddisfare tali esigenze.

Sul piano fiscale, il principio di rilevanza non è stato oggetto di una particolare disciplina, né per i soggetti IAS/IFRS, né tanto meno ora per le imprese OIC.

Un tema analogo si è posto in passato per quanto attiene agli **errori** che i soggetti IAS rilevano in contropartita del patrimonio netto se significativi e, invece, come costi di esercizio se risultano non significativi (cfr. lo IAS 8). Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha assunto una posizione che tende a **negare la rilevanza degli errori** anche se considerati non significativi perché al di sotto della soglia di materialità, **ipotizzando perciò che la tecnica di imputazione a conto economico, anziché a patrimonio netto, non rifletta una diversa qualificazione di questi componenti, ma solo un aspetto meramente espositivo.**



Poiché il nuovo OIC 29 prevede ora regole di rappresentazione analoghe a quelle dello IAS 8 per la rilevazione degli errori, sembra logico attendersi che le conclusioni dell'Agenzia possano essere riproposte anche per le imprese che adottano i principi contabili nazionali e che **si continui a ritenere che anche gli errori imputati a conto economico siano pur sempre costi/ricavi fuori competenza.**

# Decreti di coordinamento applicabili alle imprese *OIC adopter*

## RAPPORTO TRA IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA ED IL PRINCIPIO DI RILEVANZA

Al di là della tematica relativa agli errori, in termini più generali, per comprendere come operi il principio di rilevanza ai fini fiscali, è utile raggruppare le diverse possibili fattispecie in due categorie.

### Casi in cui il principio di rilevanza è strettamente correlato alla sostanza economica da rappresentare contabilmente, e, quindi, alle qualificazioni di bilancio

Valutazione della significatività o meno dei costi di transazione per stabilire se questi oneri debbano essere qualificati o meno come interessi a seguito dell'applicazione del costo ammortizzato

Valutazione della significatività del differenziale tra tasso di mercato e tasso del finanziamento per poter considerare come conseguito l'onere/provento da prima iscrizione del credito/debito

Gli atti valutativi propedeutici ad individuare la natura dell'operazione da rappresentare in bilancio – ivi comprese le valutazioni di significatività che vengono richieste dal principio di rilevanza – trovano **riconoscimento fiscale**.

### Casi in cui la rilevanza si risolve solo nella scelta di metodi valutativi alternativi

Caso della valutazione delle materie prime o sussidiarie a valori costanti

Caso di applicazione del coefficiente di ammortamento ridotto alla metà nel primo anno di utilizzo dell'immobilizzazione materiale (OIC 16) che è compatibile con l'analoga regola fiscale ex art. 102 del TUIR

Le regole di semplificazione possono trovare riconoscimento fiscale solo se e nella misura in cui risultino compatibili con **le regole fiscali che conservano la loro supremazia**

## Interventi specifici sul TUIR – art. 96 TUIR

Gli interventi specifici sul TUIR esplicano i loro effetti per la **generalità delle imprese**, ossia anche per le imprese che non sono tenute ad applicare i nuovi principi contabili OIC (come le imprese IAS *adopter*) o che non sono interessate dal nuovo principio di derivazione rafforzata (come le micro-imprese).

### Art. 96 del TUIR

Ricostruzione  
del ROL

Rimane valido il riferimento ai componenti reddituali iscritti nelle voci delle classi A) e B) del conto economico, come avveniva in precedenza, **senza dover isolare i componenti reddituali che nello schema previgente sarebbero stati allocati nelle voci E20 ed E21 (area straordinaria)**

Si devono sterilizzare i soli «*componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda*»

La regola di rilevanza delle voci di conto economico – con la sola eccezione delle componenti da realizzo dei rami azienda – è da ritenersi valida, tra l’altro, nelle seguenti fattispecie: (i) ai fini dell’applicazione della disciplina delle società di comodo (art. 30 della legge n. 724/1994) e degli studi di settore; (ii) per la verifica del limite di deducibilità delle spese di rappresentanza (art. 108, comma 3, del TUIR); (iii) in sede di applicazione del *test* di vitalità cui è subordinata la possibilità di riporto delle perdite pregresse (e, oggi, anche delle eccedenze ACE e di interessi passivi) nelle operazioni di fusione, scissione e di trasferimento di partecipazioni di controllo con cambiamento dell’attività della società acquisita (art. 172, 173 e 84 TUIR).


## Riformulazione dell'art. 108 del TUIR

### Oneri pluriennali capitalizzabili



*«Le spese relative a più esercizi sono deducibili per la quota imputabile a ciascun esercizio» secondo i corretti principi contabili*

## Interventi specifici sul TUIR – art. 109 c. 4 del TUIR



### Art. 109 c.4 del TUIR

Le componenti iscritte in contropartita del patrimonio netto sono idonee a rispettare il requisito della previa imputazione a conto economico richiesto per la deduzione dei componenti negativi di reddito

L'espressa menzione delle componenti che si considerano imputate a patrimonio netto «*per effetto dei principi contabili adottati dall'impresa*» (e non più solo, «*per effetto dei principi contabili internazionali*»), consente quindi di equiparare le due tipologie di società – OIC *adopter* e IAS *adopter* -, e di estendere così alle società che adottano gli OIC le considerazioni a suo tempo svolte dall'**Agenzia delle Entrate** nella **circ. 28.2.2011 n. 7** per le società che adottano i principi contabili internazionali.

## Interventi specifici sul TUIR – art. 109 c.4 del TUIR

Secondo la **circolare 28.2.2011 n. 7 dell’Agenzia delle Entrate**:

- (i) la norma lascia inalterato il principio generale per cui l’imputazione a Conto economico è condizione essenziale per la deducibilità dei costi;
- (ii) viene però introdotta una deroga (definita una sorta di corollario alla derivazione rafforzata) per quelle componenti che, avendo carattere reddituale, devono comunque partecipare alla formazione del reddito d’impresa.

In sostanza, esistono fenomeni che, pur avendo carattere reddituale, non transitano a Conto economico, ma sono imputati direttamente a patrimonio netto; per queste componenti la derivazione rafforzata va intesa non nel senso di considerare rilevanti fiscalmente le componenti così come imputate al Conto economico, bensì di **considerare fiscalmente rilevanti le componenti che esprimono carattere reddituale, pur non partecipando alla formazione dell’utile o della perdita di esercizio.**

Per le micro imprese, l’art. 83 co. 1-*bis* del TUIR considera inapplicabili le disposizioni emanate in attuazione dell’art. 1 co. 60 della L. 244/2007 e dell’art. 4 co. 7-*quater* del d.lgs. 38/2005, rappresentate rispettivamente dal DM 1.4.2009 n. 48 e dal DM 8.6.2011. Rimarrebbe, però, valida anche per tali imprese la norma “primaria”, rappresentata dall’art. 109 co. 4 del TUIR nella sua attuale formulazione. **Anche per le micro imprese dovrebbe quindi valere la finzione giuridica per cui le componenti che hanno natura reddituale ma che sono imputate direttamente a patrimonio netto si considerano imputate a Conto economico, risultando quindi soddisfatto il presupposto per la relativa deducibilità. Il punto, per la sua rilevanza, meriterebbe una conferma espressa.**

## Interventi specifici sul TUIR – art. 109 c.4 del TUIR

Rimane inalterata la norma, anch'essa contenuta nell'art. 109 co. 4 del TUIR secondo cui **sono comunque deducibili, anche in assenza della preventiva imputazione al Conto economico dell'esercizio di competenza, i costi imputati al Conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle norme che regolano la determinazione del reddito d'impresa che dispongono o consentono il rinvio.**



Spese di manutenzione eccedenti il limite fissato dall'art. 102 co. 6 del TUIR, quote di ammortamento dei beni materiali eccedenti la misura determinata con i coefficienti tabellari, perdite su crediti non ancora dedotte in quanto carenti dei requisiti di certezza e precisione

**La deducibilità è riconosciuta anche se il costo dedotto assume una natura diversa da quella a suo tempo imputata a Conto economico.**



E' il caso, ad esempio, degli ammortamenti dedotti sui beni materiali svalutati senza rilevanza fiscale, oggetto della circ. Agenzia delle Entrate 20.6.2012 n. 26. Gli ammortamenti sono dedotti, in forza di variazioni in diminuzione, sul costo ante svalutazione, e corrispondono di fatto – nel loro complesso – all'importo del costo transitato a Conto economico proprio sotto forma di svalutazione in deducibile).

**Rimane in modo analogo inalterata la disposizione che consente la deducibilità di quei costi che, pur non essendo imputabili a Conto economico, sono deducibili per disposizione di legge.**

## Interventi specifici sul TUIR – art. 109 c. 4 del TUIR

Di seguito si evidenziano alcuni esempi di applicazione del principio per cui sono deducibili quelle componenti che, pur avendo natura reddituale, non sono imputate a Conto economico.

### Correzione di errori contabili

ERRORI RILEVANTI	Rettifica dei saldi patrimoniali di apertura
ERRORI NON RILEVANTI	Sopravvenienze attive o passive in conto economico

**Ai fini fiscali**, la correzione degli errori avviene con **dichiarazioni integrative** relative all'annualità cui l'errore si riferisce.

Per l'annualità cui si riferisce l'errore, secondo l'Agenzia delle Entrate (circ. 24.9.2013 n. 31, § 3), può ritenersi rispettato il principio di previa imputazione al Conto economico disposto dall'art. 109 co. 4 del TUIR, «per effetto della rilevazione del componente negativo afferente alla rettifica dell'errore contabile commesso in tale periodo».

### Eliminazione dei costi non più capitalizzabili

**Ai fini civilistici**, eliminazione del valore residuo contabile all'1.1.206 con corrispondente storno di una riserva di utili del patrimonio netto

**Ai fini fiscali**, la prosecuzione del processo di ammortamento con conseguente **deduzione extracontabile delle quote residue**, con variazioni in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

La deducibilità permane, in altre parole, anche se lo storno del valore netto contabile residuo non ha trovato contropartita in componenti iscritte a Conto economico (ammortamenti o svalutazioni), ma direttamente a riduzione del saldo di apertura delle riserve.



## Interventi specifici sul TUIR – art. 109 c. 4 del TUIR

Di seguito si evidenziano alcuni esempi di applicazione del principio per cui sono deducibili quelle componenti che, pur avendo natura reddituale, non sono imputate a Conto economico.

### Finanziamenti infruttiferi o regolati a tassi non di mercato

Il criterio del costo ammortizzato con attualizzazione	Iscrizione iniziale del debito o del credito al netto della <u>differenza di attualizzazione</u>	Se il finanziamento è effettuato dalla controllante alla controllata, in capo a quest'ultima la differenza di attualizzazione è iscritta: (i) a CE (provento finanziario); (ii) A PN, se il finanziamento è dettato da ragioni di rafforzamento patrimoniale.
	Successiva rilevazione degli oneri o dei proventi figurativi lungo la durata del finanziamento	Gli interessi passivi figurativi, iscritti a CE, riducono anno dopo anno il patrimonio netto in misura pari a quella della riserva di attualizzazione (c.d. "riserva per <i>deemed contribution</i> "), portando ad un "effetto zero" al termine del finanziamento.

Con il nuovo [art. 5 co. 4-bis del DM 8.6.2011](#) è stato stabilito che, per i finanziamenti tra società legate da un rapporto di controllo, assumono rilevanza fiscale i soli componenti positivi e negativi imputati a CE desumibili dal contratto di finanziamento. In questi casi, come rilevato dalla Relazione al DM 3.8.2017 (che ha introdotto tale norma), **la differenza di attualizzazione:**

- (i) assume rilevanza fiscale se iscritta a CE (allo stesso modo in cui assumono rilevanza fiscale gli interessi passivi figurativi successivamente iscritti);**
- (ii) non assume rilevanza fiscale se iscritta a PN.**

La norma sembra, quindi, introdurre una deroga espressa al principio in commento.

## Interventi specifici sul TUIR – art. 109 c. 4 del TUIR

Di seguito si evidenziano alcuni esempi di applicazione del principio per cui sono deducibili quelle componenti che, pur avendo natura reddituale, non sono imputate a Conto economico.

### Strumenti finanziari assimilabili alle obbligazioni

Art. 5 c.3  
D.M. 8  
giugno 2011  
(secondo  
decreto IAS)

Il principio per cui sono deducibili le componenti reddituali iscritte direttamente a patrimonio netto riguarda anche le remunerazioni degli strumenti finanziari simili alle obbligazioni. Come rilevato dalla Relazione al DM, la norma intende regolare il regime delle remunerazioni dei titoli che hanno natura fiscale di titoli simili alle obbligazioni, ma che invece sono classificati in bilancio come strumenti rappresentativi di capitale (e, quindi, non tra i debiti). Queste remunerazioni non sono iscritte tra gli interessi passivi (ma a riduzione del patrimonio netto contabile, al pari dei dividendi), ma possono essere dedotte come interessi passivi (in via extracontabile) grazie al principio contenuto nell'art. 5 co. 3 del DM 8.6.2011.

### Cessione di azioni proprie

Per le **micro imprese** le cessioni di azioni proprie determinano, sotto il profilo fiscale, l'emersione di plusvalenze o di minusvalenze, anche se dal punto di vista contabile i maggiori o minori valori rispetto al costo di acquisto sono iscritti ad aumento o a riduzione delle riserve.

Se la cessione è minusvalente, la deducibilità di questa componente negativa (che presuppone, naturalmente, l'assenza dei requisiti per la *participation exemption*) è garantita in virtù della nuova formulazione dell'art. 109 co. 4 del TUIR, che considera a questi fini imputate a Conto economico le componenti imputate a patrimonio netto per effetto dell'adozione dei nuovi OIC.

## Interventi specifici sul TUIR – art. 109 c. 4 del TUIR

Di seguito si evidenziano alcuni esempi di applicazione del principio per cui sono deducibili quelle componenti che, pur avendo natura reddituale, non sono imputate a Conto economico.

### Variazione del criterio di valutazione delle rimanenze



*«I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro».*

In casi eccezionali sono possibili deroghe a tale principio. In tal caso, la Nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Gli effetti reddituali derivanti dall'adozione di nuovi principi contabili (es. variazioni del criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino) sono rilevati nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e vanno imputati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso.

# Interventi specifici sul TUIR – art. 122 del TUIR

## Gli strumenti finanziari derivati

Ante D.Lgs. 139/2015  
Mancanza di uno specifico OIC

Post D.Lgs. 139/2015  
D.I. n. 244 del 2016

### Imprese non IAS adopter

D. Lgs. n. 87 del 1992  
Circolare Banca  
d'Italia n. 166/1992

Operazioni  
fuori bilancio

~~Elenco art.  
112 c.1 TUIR~~

~~Operazioni  
fuori bilancio~~

Art. 2426  
c.2 C.C.

**OIC 32**

**IAS/IFRS**

# Interventi specifici sul TUIR – art. 122 del TUIR

## DERIVATI DI COPERTURA

### Vecchia disciplina

La relazione di copertura doveva desumersi dallo «scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato» salvo l'osservanza, per le imprese IAS *adopter*, delle specifiche regole contabili in tema di sussistenza delle relazioni di copertura (test di efficacia, designazione ecc.).

*Fair value  
hedge*

I componenti valutativi e da realizzo erano soggetti alla stessa disciplina fiscale dei componenti simmetricamente rilevati sull'elemento coperto (c.d. principio di simmetria).

*Cash flow  
hedge*

I componenti valutativi e da realizzo del derivato concorrevano a formare l'imponibile al momento di imputazione degli interessi.

### Nuova disciplina

Per tutte le imprese – e dunque, non soltanto per i soggetti IAS – «lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati». **In tal modo sono recepite ai fini fiscali le regole contabili contenute nell'OIC 32.**

**Principio di simmetria** lo strumento di copertura segue il trattamento fiscale dello strumento coperto (cioè del sottostante).

Si pensi allo strumento derivato di copertura posto in essere al fine di coprire un rischio afferente una partecipazione immobilizzata in possesso dei requisiti PEX di cui all'art. 87 del TUIR.

(i) sono assunte come relazioni di copertura anche le relazioni di copertura parziale; (ii) nel caso in cui oggetto della copertura siano i flussi finanziari, il differenziale dello strumento derivato rileverà ai fini fiscali soltanto nel momento in cui i flussi dello strumento coperto sono imputati al Conto economico, secondo un principio di simmetria contabile e fiscale tra sottostante e strumento di copertura (D.M. 3.8.2017)

# Interventi specifici sul TUIR – art. 122 del TUIR

## DERIVATI SPECULATIVI

### Vecchia disciplina

Piena rilevanza dei componenti valutativi e da realizzo precisando, in termini generali che le perdite di natura valutativa non potevano superare quelle derivanti dai valori minimi indicati dal comma 3, mentre per le imprese IAS *adopter* era possibile attribuire diretta rilevanza alle valutazioni così come risultanti dal bilancio (comma 3-bis).

### Nuova disciplina

E' estesa la piena rilevanza dei componenti negativi iscritti in base alla corretta applicazione dei principi contabili, stabilita dal comma 3-bis, anche alle imprese OIC che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile – con esclusione delle micro-imprese – eliminando perciò la necessità di attenersi ai valori minimi del comma 3.

**Soppressione dell'area straordinaria del Conto Economico**

E' confermata l'impostazione tradizionale che attribuisce rilevanza ai fini IRAP alle voci del valore della produzione così come desumibili dal conto economico, imponendo unicamente di sterilizzare «*i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda*»

## Questione

Abrogazione del principio di correlazione

**Criterio dell'attualizzazione**

L'eventuale attualizzazione di un credito/debito commerciale a lunga scadenza determina una riduzione dei costi/ricavi operativi con evidenza di interessi attivi/passivi estranei alla base imponibile IRAP

**Criterio del costo ammortizzato**

La finanziarizzazione dei costi di transazione derivante dal costo ammortizzato si risolve nella trasformazione in oneri finanziari (o in minori interessi attivi) di costi per acquisti o per servizi che in precedenza potevano essere dedotti

**Imputazioni a patrimonio netto**

Per i soggetti diversi dalle micro imprese, le componenti fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del decreto IRAP, imputate direttamente a patrimonio netto, concorrono alla formazione della base imponibile al momento dell'imputazione a Conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista l'imputazione a Conto economico, la rilevanza ai fini del tributo regionale è stabilita secondo le disposizioni applicabili alle componenti imputate al Conto economico aventi la medesima natura

# Decorrenza e disciplina transitoria

Decorrenza delle nuove regole contabili



Decorrenza delle disposizioni fiscali, salvo eccezioni

A partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015

**Regime transitorio** - Vengono estese alle imprese OIC *adopter* tre regole fondamentali mutate dai provvedimenti adottati in passato per i soggetti IAS *adopter*

Art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2005  
Art. 15 del d.l. n. 185 del 2008

**Regime di irrilevanza delle rettifiche contabili delle attività e passività operate in sede di prima applicazione dei principi contabili**

Le **operazioni pregresse** e ancora in corso al momento del transito ai nuovi OIC continuano ad essere assoggettate al regime fiscale originario fino al loro esaurimento, laddove il passaggio immediato alla derivazione dai nuovi criteri di rappresentazione contabile possa dar luogo a fenomeni di tassazione anomala (doppia tassazione, doppia deduzione o salti di imposta)

Sono equiparate le **imputazioni a patrimonio netto** effettuate in sede di prima applicazione degli OIC al transito a conto economico tanto ai fini IRES quanto ai fini IRAP

## **Apposita disciplina transitoria in relazione ai nuovi obblighi di iscrizione e valutazione degli strumenti finanziari derivati**

Derivati  
speculativi

Per i **derivati pregressi**, già iscritti in bilancio ante 2016, i successivi componenti valutativi rilevati in bilancio assumono diretta rilevanza fiscale nel rispetto, anche in futuro, dei limiti desumibili dal comma 3 dell'art. 112 TUIR.

Per i **derivati iscritti ex novo a partire dal 2016**, i componenti valutativi non assumono rilevanza se non in sede di realizzo, ossia al momento della estinzione del derivato.